



COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

P.zza IV Novembre, 3 - 42034 CASINA (Reggio Emilia) Tel. 0522/604711 - Telefax 0522/609464

SETTORE 3° - USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 55/2013

Casina, 12.11.2013

Prot. n. 6515

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

PREMESSO

- che il Comune di Casina è un Comune montano il cui territorio si estende per circa 63,00 km², collegato da una rete di strade comunali e di uso pubblico di circa 160,00 km, con una altimetria che varia da 250,00 mt. a 740,00 mt. s.l.m.;
- che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile il territorio comunale è interessato da avverse condizioni meteo con precipitazioni nevose e formazioni di ghiaccio con conseguenti disagi alla circolazione stradale;
- che la rete viaria comunale presenta tutte le caratteristiche e le problematiche delle strade di montagna con tratti ad elevata pendenza e punti soggetti ad improvvise gelate;

RITENUTO pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità, prescrivere l'obbligo di circolare sulla rete viaria di competenza comunale, con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e/o ghiaccio o con catene da neve a bordo da installare prontamente ove necessario, omologati secondo la direttiva 92/23/CEE nel periodo 15 novembre 2013 - 15 aprile 2014 ;

RICHIAMATI:

- la L. 241/1990;
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 comma 2, l'art. 6 comma 4, l'art. 7 comma 3 e l'art. 37 del D.lgs 285/92;
- l'art. 122 del D.P.R. 495/92
- l'art. 72 del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. e) D. lgs. 285/92, l'istituzione dell'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o di altre attrezzature antisdrucchiolevoli idonee alla marcia su neve e/o ghiaccio, sull'intera rete viaria comunale dal 15 novembre 2013 al 15 aprile 2014;

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Casina;
- alla Questura di Reggio Emilia;
- alla Prefettura di Reggio Emilia;
- alla Provincia di Reggio Emilia;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;
- al Comando Stazione Carabinieri di Casina;

- al Comando Stazione Carabinieri di Castelnovo ne' Monti;
- al Comando di Polizia Stradale di Castelnovo ne' Monti;
- alla Croce Rossa Italiana sede di Casina;
- al Corpo Forestale dello Stato sede di Carpineti;
- all'Azienda A.U.S.L. – emergenza sanitaria e pronto soccorso - di Castelnovo ne' Monti;

A V V E R T E

- che, ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto geom. Fiorini Giovanni;
- che il presente provvedimento è reso noto sia mediante specifica segnaletica verticale installata sul patrimonio viario, sia con idonea pubblicità mediante gli organi di informazione;
- che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Parma, (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Responsabile del Settore 3°
Uso ed Assetto del Territorio
Geom. Giovanni Fiorini